

STATUTO

L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERMIGNANO PS VIA
CASTELLACCIA 2

Numero REA: PS - 94124

Codice fiscale: 00897700415

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, (art. 1, lettera A) con sede nel Comune di Fermignano, la Società Cooperativa Sociale denominata "L'ALVEARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE". L'organo amministrativo può istituire, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 19 novembre 2012 n. 200, pubblicato sulla G.U. del 23 novembre 2012, ed in particolare, le attività didattiche sono da considerare paritarie rispetto a quelle statali, con l'adozione di un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, l'applicazione della contrattazione collettiva del personale docente e non docente, l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità e di bilancio; l'attività è svolta dietro il versamento di un corrispettivo di importo tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso. Tale corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica e del rispetto del requisito di cui all'art 4, comma 3, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012. Il presente statuto è redatto in conformità alle previsioni dell'art. 2514 c.c. La società si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando altresì lo spirito solidaristico attraverso la gestione di servizi educativi e	

socio-sanitari, ai sensi dell'art 1 lettera a Legge 381/91.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro con le modalità ed in conformità con la Legge 142/2001. I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo dell'attività svolta. La società si propone, altresì, di perseguire ed osservare le disposizioni prescritte per essere considerata a mutualità prevalente secondo le disposizioni degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa, attraverso la gestione dei servizi educativi e socio-sanitari (art. 1 L. 8 novembre 1991, n. 381), ha come oggetto principale quello di costituire e gestire (con intendimento di assolvere un servizio sociale e non di supplenza) strutture scolastiche ed educative in generale. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la società potrà anche compiere tutte quelle attività che riterrà opportune, quali, ad esempio, l'organizzazione e la promozione del tempo libero, la promozione e l'esecuzione di indagini, studi e ricerche specie nel campo pedagogico. Potrà, pertanto, svolgere ogni attività connessa in qualsiasi modo con lo scopo sociale ed, in particolare, potrà compiere attività comunque riconosciute dall'Organo amministrativo necessarie, affini o connesse allo scopo sociale.

La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative ovvero aderire ad una delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

La Cooperativa può avere, altresì, come oggetto - oltre alla gestione di asili nido, scuole materne e strutture educative in genere, per minori - la gestione, diretta, in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività socio - sanitarie ed educative:

- a) gestione di centri diurni e/o residenziali per persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- b) gestione di strutture diurne e/o residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti;

c) interventi educativi, di assistenza ed orientamento anche a domicilio a bambini nell'età prescolare e scolare, per garantirne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;

d) interventi di assistenza, cura e riabilitazione di anziani, disabili, minori con difficoltà di apprendimento e tossico - dipendenti, sia a domicilio, sia in caso di degenza presso Ospedali, case di cura, case di riposo, strutture protette, residenze sanitarie assistenziali e luoghi di villeggiatura;

e) attività ricreative e per il tempo libero, centri di aggregazione, ludoteche, centri gioco, centri di vacanze estive ecc.; attività di assistenza scolastica ed educativa per disabili e per persone con difficoltà scolastiche e di apprendimento, sia a domicilio che presso strutture scolastiche o centri pomeridiani;

g) attività e servizi di natura socio - assistenziali e sanitarie in collaborazione con le ASUR e con gli Enti Locali in ottemperanza alle normative vigenti;

h) attività e servizi educativi e socio assistenziali per stranieri ed extracomunitari;

i) promozione, organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione tecnico - professionale dei soci, degli operatori, degli insegnanti ecc. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla C.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, quali, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese;
2. costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo, nonché dare adesione ad altri Enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

4. contrarre mutui e concedere finanziamenti esclusivamente a società controllate e/o collegate, nonché a consorzi cooperativi cui partecipa;

5. concedere ed acquisire beni in locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda;

6. richiedere e concedere garanzie;

7. operare con gli Istituti di Credito effettuando: apertura dei conti correnti, richiesta di credito in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli, mutui, anticipazioni e crediti assistiti da garanzie di ipoteca su immobili sociali, da garanzia reale su titoli, valore merci, effetti cambiari e documenti; costituzione di pegno di titoli, valori merci; costituzione di depositi cauzionali; cessioni di crediti, contratti di riporto, rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte; rilascio di avalli, fidejussioni e costituzione di deposito cauzionale a garanzia di obbligazione; ordini di operazioni in cambi ed in titoli con facoltà di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo; costituzione di depositi a custodia od in amministrazione titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;

8. consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterne, con altre cooperative o con consorzi cooperativi, che svolgono la medesima attività per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni;

9. costituire e/o partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La società non potrà comunque, senza aver assunto le caratteristiche prescritte, se non ove lecito, in via non prevalente ed a servizio dell'oggetto principale, svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti "per relationem", con le corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro, che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali quali:

- a) insegnanti, collaboratori scolastici, addetti ai servizi e cura delle persone e tutti i dipendenti (in qualità di soci lavoratori)
- b) soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività a favore della cooperativa, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 321/1991, e che svolgono effettivamente attività di volontariato nella cooperativa. Tali soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dall'Organo amministrativo della cooperativa. Possono essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

- c) soci onorari, costituiti da figure che hanno contribuito alla crescita della Cooperativa, rivestendo incarichi amministrativi e rappresentativi di particolare importanza per la vita dell'ente. Gli stessi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione

della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, verificate le informazioni di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda di ammissione in conformità a quanto previsto all'art. 2528 c.c.; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo sul libro dei soci.

Art. 7 (Obblighi del socio - controllo del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede d'approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di effettuare i controlli secondo quanto previsto all'art. 2476 c.c. Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento improprio di pressione da parte del socio richiedente, né limitare il normale svolgimento dell'attività e potrà avvenire con:

- un preavviso di almeno 10 giorni;
- l'eventuale presenza di un solo consulente di fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato;
- negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall'organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che, per giustificati motivi, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che per qualsiasi motivo cessi l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 33 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, il regolamento sociale, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza

con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro indicate nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001;

g) che abusi del diritto di controllo individuale previsto all'art. 2473-bis del c.c.

h) che danneggi in qualunque modo la società e fomenti dissidi o disordini in seno alla stessa;

i) che venga condannato a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 11 (Delibera di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente Statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, unicamente in base al valore nominale della medesima. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso ed esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'eventuale ulteriore rapporto instaurato.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, unicamente in base al valore nominale della medesima. In nessun caso gli eredi del socio potranno continuare il rapporto sociale.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,82. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o avincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio

che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, nel rispetto e nei limiti della previsione di cui all'art. 2514 c.c., pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'istituto in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori in qualsiasi forma;

b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, deve obbligatoriamente essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ovvero, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) in caso di utili o avanzi di utili, effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, è obbligatorio reinvestire tali utili o avanzi utili medesimi esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici.

L'introduzione e la soppressione della clausola caratterizzante i requisiti di mutualità prevalente ex art. 2514 c.c. potranno essere deliberate con le maggioranze previste all'art.21.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni possono essere determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad un eventuale fondo vincolato destinato alla costituzione e gestione di case famiglia e/o strutture residenziali e non, per disabili, secondo gli indirizzi dell'assemblea dei soci e su proposta dell'Organo amministrativo.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Organi)

Sono organi della società, secondo il sistema tradizionale:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato

Art. 19 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea, a cura dell'Organo Amministrativo, deve effettuarsi mediante avviso affisso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della

riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, ove nominato;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere ad eventuali amministratori non soci ed ai sindaci, ove nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ove nominati;
- 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici integrativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, eventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, nonché, all'occorrenza, su piani di crisi aziendale o di parti di attività di questa, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'art.17.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei

voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 (Diritto di voto e rappresentanza del socio)

Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio e che non sia Amministratore. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe in genere ed il diritto di intervento in assemblea.

Art.24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Gli Amministratori sono nominati secondo le disposizioni di cui all'art. 2542 c.c. come modificato dalla L. 205/2017, per un periodo non superiore al triennio. Gli Amministratori possono essere rieletti senza limiti di mandati. Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione se lo ritiene opportuno può,

nominare un ufficio di presidenza composto dal Presidente e da uno o più Vice Presidenti, delegando a tale ufficio parte dei suoi compiti, può altresì demandare ad uno o più consiglieri incarichi periodici stabilendone la durata e la natura. Il Consiglio può nominare un direttore fissando le mansioni e il compenso. Il direttore può essere scelto nell'ambito dei soci o anche all'esterno. In tal caso partecipa alle sedute del consiglio.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione tenuto a convocare l'Assemblea, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

L'attività di amministratore, ove a tale carica siano chiamati i soci, è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi

dovuti agli Amministratori non soci.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 (Regolamento)

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di emanare, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, un regolamento per l'esatta individuazione dei criteri dell'attività e per un miglior funzionamento della società e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste all'art.21. Il regolamento, se emanato, è vincolante per tutti i soci.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche i due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono nella data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003, nominati con le

modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia

previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari,
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la cooperativa. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono secondo diritto, il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3, D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 3 comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- b al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati (vedi art 2514 cc).

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti, altresì, che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato Federico Cecchini

Firmato Notaio Marco Paladini segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO; AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005, n.82.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.